

R.C. Medica – Nesso di causalità – Condotta umana – Fattori causali alternativi – Determinazione dell'evento lesivo

Il nesso di causalità materiale va determinato a norma degli articoli 40 e 41 del Cp anche in sede civile, cosicché è casualmente rilevante la condotta umana, attiva od emissiva, che si ponga come condizione necessaria nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre l'evento e senza la quale l'evento medesimo non si sarebbe prodotto, a meno che l'evento non sia dovuto al concorso di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrlo in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto. Esclusa l'interferenza di fattori causali alternativi da soli sufficienti a determinare l'evento ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Cp, la condotta – attiva od emissiva – è condizione necessaria dell'evento lesivo quando, con alta probabilità logica e un elevato grado di credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio, in relazione ai riscontri ottenuti dalle regole di esperienza e dalle leggi scientifiche nel caso concreto, una volta esaminate l'evidenza disponibile e le circostanze di fatto, l'evento non si sarebbe verificato.

Tribunale di Bologna, sezione III, sentenza 15 aprile 2005 n. 985; in "Responsabilità e risarcimento" n. 10, novembre 2005